

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Associazione "E.N.A.R." con sede in Santa Lucia di Piave (TV), via Distrettuale n. 113, ha richiesto a questi uffici con nota del 05.02.2008 prot. n. 1273, n. 1274, del 05.03.2008 prot. n. 2299, di poter organizzare:

- uno spettacolo musicale per festeggiare il 30° anniversario di fondazione del gruppo musicale "La Retrospectiva" da svolgersi nella struttura fieristica comunale denominata Ex Filanda Nuova;
- la tradizionale manifestazione denominata "26^ FESTA DELLE RANE" da svolgersi nel Plateatico Fiera comunale dal 15 al 25 maggio 2008;

VISTO il vigente Regolamento per la concessione e l'uso dell'area Fiera;

CONSIDERATO che le richieste presentate non contrastano le finalità per cui sono state realizzate le strutture fieristiche e l'Area Fiera e rientrano inoltre tra le fattispecie indicate dal vigente Regolamento per la concessione e l'uso del campo fiera per le quali è possibile la concessione in uso a titolo oneroso delle stesse;

VISTI gli indirizzi per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali pubblici, approvati con delibera di Giunta n. 19 del 23.02.2004;

VISTO ed esaminato lo schema di disciplinare, appositamente predisposto per la concessione in argomento, che appare idoneo a normare rapporti tra le parti e che si allega Sub. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto:

1. di accogliere le richieste dell'Associazione ENAR in parola, autorizzando lo svolgimento:
 - di uno spettacolo musicale per festeggiare il 30° anniversario di fondazione del gruppo musicale "La Retrospectiva" da svolgersi nella struttura fieristica comunale denominata Ex Filanda Nuova in data compatibile con i programmi e le esigenze di questa Amministrazione;
 - della tradizionale manifestazione denominata "26^ FESTA DELLE RANE" da svolgersi nel Plateatico Fiera comunale nel periodo dal 15 al 25 maggio 2008;
2. di concedere all'Associazione ENAR di Santa Lucia di Piave (TV) l'utilizzo:
 - della struttura denominata Ex Filanda Nuova, previa corresponsione della somma di €. 2.400,00 (IVA 20% compresa) per lo svolgimento dello spettacolo musicale sopra richiamato;
 - dell'Area Fiera per lo svolgimento della "26^ FESTA DELLE RANE" (periodo dal 21 aprile 2008 all'8 giugno 2008) previa corresponsione della somma di €. 2.126,20 (IVA 20% compresa) come previsto dal vigente Regolamento per la concessione e l'uso dell'Area Fiera;
 - il proprio patrocinio per entrambe le manifestazioni;
3. di precisare che a carico dell'Associazione richiedente, rimane l'onere della pulizia iniziale e finale della struttura fieristica Ex Filanda Nuova e dell'Area Fiera concesse e dei relativi servizi igienici, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti prodotti, nonché della spesa per i Vigili Urbani e di ogni altro costo relativo alla sicurezza, all'ordine pubblico e a quant'altro necessario per il corretto svolgimento delle medesime manifestazioni;
4. di precisare inoltre che nel periodo dal 21 aprile 2008 all'8 giugno 2008 il Plateatico Fiera sarà adibito a parcheggio per lo svolgimento di altre manifestazione;
5. di consentire all'Associazione "ENAR" di installare temporaneamente, dal 21 aprile al 08 giugno 2008, in deroga a quanto previsto dal vigente regolamento Edilizio Comunale:
 - uno striscione con le date della manifestazione da installarsi sui pennoni dell'area fiera;
 - un ulteriore striscione pubblicitario, da posizionarsi su proprietà privata all'altezza dell'incrocio di via Martiri della Libertà con via Distrettuale, previo consenso scritto del proprietario ed, essendo strada provinciale, acquisizione del relativo Nulla Osta Tecnico rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Treviso;

6. di approvare lo schema di disciplinare, che si allega Sub. A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, appositamente predisposto per regolamentare le modalità e le condizioni di utilizzo delle suddette strutture;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 107 e 109, in ordine alla separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, di competenza degli Organi di governo dell'Ente e gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di competenza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

PRESO ATTO dell'acquisizione del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 -1° comma- del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di accogliere, per le motivazioni addotte in premessa, le richieste dell'Associazione ENAR in parola, autorizzando lo svolgimento:
 - di uno spettacolo musicale per festeggiare il 30° anniversario di fondazione del gruppo musicale "La Retrospectiva" da svolgersi nella struttura fieristica comunale denominata Ex Filanda Nuova in data compatibile con i programmi e le esigenze di questa Amministrazione;
 - della tradizionale manifestazione denominata "26^ FESTA DELLE RANE" da svolgersi nel Plateatico Fiera comunale nel periodo dal 15 al 25 maggio 2008;
2. di concedere all'Associazione ENAR di Santa Lucia di Piave (TV) l'utilizzo:
 - della struttura denominata Ex Filanda Nuova, previa corresponsione della somma di €. 2.400,00 (IVA 20% compresa) per lo svolgimento dello spettacolo musicale sopra richiamato;
 - dell'Area Fiera per lo svolgimento della "26^ FESTA DELLE RANE" (periodo dal 21 aprile 2008 all'8 giugno 2008) previa corresponsione della somma di €. 2.126,20 (IVA 20% compresa) come previsto dal vigente Regolamento per la concessione e l'uso dell'Area Fiera;
 - il proprio patrocinio per entrambe le manifestazioni;
3. di precisare che a carico dell'Associazione richiedente, rimane l'onere della pulizia iniziale e finale della struttura fieristica Ex Filanda Nuova e dell'Area Fiera concesse e dei relativi servizi igienici, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti prodotti, nonché della spesa per i Vigili Urbani e di ogni altro costo relativo alla sicurezza, all'ordine pubblico e a quant'altro necessario per il corretto svolgimento delle medesime manifestazioni;
4. di precisare inoltre che nel periodo dal 21 aprile 2008 all'8 giugno 2008 il Plateatico Fiera sarà adibito a parcheggio per lo svolgimento di altre manifestazioni;
5. di consentire all'Associazione "ENAR" di installare temporaneamente, dal 21 aprile al 08 giugno 2008, in deroga a quanto previsto dal vigente regolamento Edilizio Comunale:
 - uno striscione con le date della manifestazione da installarsi sui pennoni dell'area fiera;
 - un ulteriore striscione pubblicitario, da posizionarsi su proprietà privata all'altezza dell'incrocio di via Martiri della Libertà con via Distrettuale, previo consenso scritto del proprietario ed, essendo strada provinciale, acquisizione del relativo Nulla Osta Tecnico rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Treviso;
6. di approvare lo schema di disciplinare, che si allega Sub. A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, appositamente predisposto per regolamentare le modalità e le condizioni di utilizzo delle suddette strutture;

7. di incaricare il Responsabile del 4^a Servizio, di dare attuazione al presente atto adottando ogni conseguente procedura e provvedimento nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

REP. _____/S.P.

COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE ED USO AREA FIERA

L'anno duemilaotto (2008) addì _____ del mese di _____ nella Sede Municipale del Comune di Santa Lucia di Piave, con il presente disciplinare redatto in doppio originale ed in forma di scrittura privata;

TRA

Il Comune di Santa Lucia di Piave, Codice Fiscale 82002770269, rappresentato dal Responsabile del 4° Servizio, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Santa Lucia di Piave, a ciò autorizzato dall'art. 107 comma 3° del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 nonché dall'art. 25 comma 1 del vigente Regolamento per l'ordinamento della Struttura organizzativa, a stipulare gli atti che vengono redatti in forma pubblico-amministrativa o che vengono registrati nell'apposito Repertorio delle Scritture Private;

E

L'Associazione "ENAR" con sede a Santa Lucia di Piave (TV), via Distrettuale, n. 113, Partita Iva 01987110267, che di seguito sarà semplicemente chiamata "Associazione", nella persona del suo Presidente Sig. Zanetti Vinicio;

PREMESSO

Che l'Associazione ha in programma di organizzare, a propria cura e spese, le seguenti manifestazioni:

- uno spettacolo musicale per festeggiare il 30° anniversario di fondazione del gruppo musicale "La Retrospectiva" da svolgersi nella struttura fieristica comunale denominata Ex Filanda Nuova;
- la tradizionale manifestazione denominata "**26^ FESTA DELLE RANE**" da svolgersi nel Plateatico Fiera dal 15 al 25 maggio 2008;

Che il Comune di Santa Lucia di Piave, con deliberazione di Giunta n. ____ in data _____, immediatamente eseguibile, ha concesso in uso la struttura fieristica denominata Ex Filanda Nuova ed il Plateatico Fiera per lo svolgimento delle succitate manifestazioni, approvando nel contempo lo schema del presente disciplinare atto a normare le modalità e le condizioni di utilizzo delle suddette strutture;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte vigente e sostanziale del presente accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1- Il Comune di Santa Lucia di Piave concede all'Associazione "ENAR" con sede a SANTA LUCIA DI PIAVE (TV), via Distrettuale n. 113, l'uso:

- della struttura fieristica comunale denominata Ex Filanda Nuova per lo svolgimento di uno spettacolo musicale per festeggiare il 30° anniversario di fondazione del gruppo musicale “La Retrospectiva” da compiersi in data compatibile con i programmi e le esigenze di questa Amministrazione;
- del Plateatico Fiera, con le strutture ivi esistenti, in particolare i bagni esterni e la cabina n. 7, per lo svolgimento della manifestazione denominata “**26^ FESTA DELLE RANE**”;

ART.2- La concessione del Plateatico Fiera per lo svolgimento della manifestazione denominata “**26^ FESTA DELLE RANE**”, avrà durata di giorni 49, a partire dal giorno 21 aprile al 08 giugno 2008, con la seguente precisazione:

- Utilizzo parziale dell’area, dal 21 aprile 2008 per il montaggio della cucina e del capannone;
- Utilizzo delle entrate nella zona Bar Ramoncello ed ingresso Cimitero per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature dal 21 aprile al 08 giugno 2008, con occupazione parziale dell’area fiera;
- Utilizzo dell’intera area fiera dal 13 maggio al 27 maggio 2008;
- Nel periodo dal 21 aprile 2008 all’8 giugno 2008 dovrà essere garantito, nel Plateatico Fiera, il parcheggio per gli invitati ad altre manifestazioni;

ART.3- La concessione è a titolo oneroso, compreso l’utilizzo:

- del palco di proprietà comunale per lo spettacolo musicale da svolgersi nella struttura fieristica Ex Filanda Nuova;
- dell’impianto di illuminazione del campo fiera, precisando che sarà a Vostro carico il consumo di energia elettrica con regolare contratto ENEL;
- dei bagni esterni e della cabina n. 7;
- della rete idrica e delle fognature esistenti;
- dell’allacciamento alla cassetta del Gas Metano;
- della luce nei bagni adiacenti alla cementazione e nella cassetta di via Cimitero a partire dal 21 aprile 2008;
- dell’utilizzo di n. 4 cartelli segnaletici “parcheggio” con freccia (tipo quelli già esistenti per la fiera”;

ART.4- L’Associazione è obbligata a versare l’importo di euro 2.400,00 (IVA 20% compresa) per l’utilizzo della struttura fieristica Ex Filanda Nuova per lo svolgimento dello spettacolo musicale sopra richiamato, da versare in due (2) rate così suddivise:

- 1° rata di €. 720,00 (pari al 30% dell’importo) entro 10 giorni dal ricevimento, anche a mezzo fax, della comunicazione relativa all’accoglimento della richiesta in parola;
- 2° rata di €. 1.680,00 (pari al rimanente 70% dell’importo), almeno 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

Il versamento relativo alla 1° rata verrà incamerato dall’Amministrazione Comunale, qualora l’Associazione rinunci all’utilizzo delle strutture prenotate.

ART.5- L'Associazione è obbligata a versare l'importo di euro 2.126,20 (IVA 20% compresa) per l'affitto del Plateatico Fiera per lo svolgimento della manifestazione denominata **"26^ FESTA DELLE RANE"**, da versare in due (2) rate così suddivise:

- 1° rata di €. 637,86 (pari al 30% dell'importo) entro 10 giorni dal ricevimento, anche a mezzo fax, della comunicazione relativa all'accoglimento della richiesta in parola;
- 2° rata di €. 1.488,34 (pari al rimanente 70% dell'importo), almeno 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Il versamento relativo alla 1° rata verrà incamerato dall'Amministrazione Comunale, qualora l'Associazione rinunci all'utilizzo delle strutture prenotate.

ART.6- Il Comune di Santa Lucia di Piave concede inoltre all'Associazione "ENAR" con sede a SANTA LUCIA DI PIAVE (TV), via Distrettuale n. 113, l'autorizzazione ad installare temporaneamente, dal 21 aprile al 08 giugno 2008, in deroga a quanto previsto dal vigente regolamento Edilizio Comunale:

- uno striscione con le date della manifestazione da installarsi sui pennoni dell'area fiera;
- un ulteriore striscione pubblicitario, da posizionarsi su proprietà privata all'altezza dell'incrocio di via Martiri della Libertà con via Distrettuale, previo consenso scritto del proprietario ed, essendo strada provinciale, acquisizione del relativo Nulla Osta Tecnico rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Treviso;

ART.7- Il Comune di Santa Lucia di Piave concede all'Associazione "ENAR" Il proprio PATROCINIO;

ART.8- Sono a carico dell'Associazione:

- la spesa per il servizio di pulizia – compreso la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti e il costo per il loro relativo smaltimento – della struttura fieristica Ex Filanda Nuova e del Plateatico Fiera con i relativi servizi igienici, previo accordi con la ditta SAVNO (Viale Piovesana, 146/d – 31015 Conegliano (TV) tel. 0438/415524) o altra ditta;
- la spesa degli agenti di polizia urbana necessari per regolare il traffico stradale, da pagare anticipatamente al "Consorzio Piave" di Susegana (TV);
- le spese per le forniture occorrenti al corretto svolgimento della manifestazione, compresa l'energia elettrica e gas metano;
- ogni quant'altra spesa necessaria allo svolgimento della manifestazione stessa.

ART.9- L'Associazione dovrà ottenere dalla Commissione provinciale o comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo parere favorevole circa l'idoneità dell'area e delle strutture; sono a completo suo carico tutti gli adempimenti di legge in riguardo alla pubblica sicurezza e incolumità durante l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione, escludendo da qualsiasi responsabilità il Comune di Santa Lucia di Piave.

ART.10 – L'Associazione dovrà comunicare in forma scritta prima dell'inizio delle manifestazioni in parola il nominativo del "Responsabile dell'Attività" ai sensi del D.M. 19.8.1996 al Titolo XVIII punto 18.1 "Gestione della sicurezza", nonchè dovrà produrre al Comune di S. Lucia di Piave copia del relativo "Piano di sicurezza antincendio" riferito alle strutture utilizzate, ai sensi del sopracitato decreto ministeriale (titolo XVIII punto 18.5) ;

ART.11- L'area fiera deve essere destinata ad esclusivo uso della manifestazione di cui in premessa, e restituita al Comune, nello stesso stato in cui è stata consegnata e precisamente entro e non oltre il giorno **9 giugno 2008** con la penalità di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo;

ART.12- E' vietato sublocare l'area e la struttura fieristica, e così è vietata la cessione del contratto di concessione sia a titolo oneroso che gratuito; è vietato inoltre usare l'area e la struttura fieristica impropriamente o per attività non espressamente autorizzate.

ART.13- L'atto di concessione è stipulato a rischio e pericolo dell'Associazione, che pertanto non avrà diritto a riduzione del canone nel caso le manifestazioni non ottengano il risultato sperato, o non possano svolgersi per qualsiasi causa non imputabile al Comune, escluse le cause di eccezionale gravità come alluvione o terremoto.

ART.14- L'Associazione non potrà modificare lo stato dell'area concessa, ed ogni miglioria ed accessione diverranno di proprietà del Comune senza alcun rimborso, a meno che il Comune medesimo non preferisca che le cose siano ristabilite in pristino a spese dell'Associazione. Questa comunque avrà il diritto di togliere le accessioni eventualmente eseguite, sempre che ciò possa avvenire senza danno per l'area.

ART.15- Qualsiasi danno apportato alle strutture della Fiera da parte dell'Associazione, del personale di servizio o dei partecipanti alla manifestazione, in qualsiasi fase del periodo di disponibilità dell'area e qualunque sia l'ammontare dello stesso, dovrà essere risarcito dall'Associazione stessa, previo accertamento e quantificazione del danno da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune.

ART.16- A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto l'Associazione presta preventivamente una cauzione di euro 5.000,00 a mezzo assegno bancario intestato al tesoriere del Comune di S. Lucia o a mezzo Polizza Fidejussoria rilasciata da _____ con il n. _____, contenente la clausola "La Associazione si obbliga a pagare al Comune, entro 15 gg. dalla semplice domanda dello stesso, la cifra che verrà richiesta, nei limiti dell'importo assicurato".

ART. 17- L'Associazione è obbligata a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel periodo in cui vengono concesse le strutture e l'area in parola, per un importo non inferiore a euro 500.000,00. La polizza deve inoltre assicurare il Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel medesimo periodo avente un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00.

ART.18- Per quanto nel presente atto non è espressamente stabilito, le parti fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

ART.19- Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto sono completamente a carico dell'Associazione.

Le parti convengono che la presente Scrittura Privata verrà registrata solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 del D.P.R. 16.04.1986,n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Associazione, il Presidente _____

Per il Comune il Responsabile del 4^ Servizio – LL.PP. Ecologia e Ambiente
